

Le novità in materia di rendiconto
2012. Le verifiche dell'organo di
revisione.


I questionari della Corte dei Conti

a cura di Daniela Diani

Il rendiconto 2012: le novità

- la verifica degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti
- La verifica dei rapporti di debito/credito con le società partecipate
- Dal 2013: la verifica sull'utilizzo dell'avanzo
- Dal 2013: la verifica sull'utilizzo del fondo di riserva

Il rendiconto 2012: le verifiche ordinarie



- il riaccertamento dei residui attivi e passivi
- il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio
- limitazioni di legge sulle diverse fattispecie di spesa
- rispetto del patto di stabilità
- i dati per i questionari della Corte dei Conti

il rendiconto



art. 227 D. Lgs. 267/2000

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.

il conto del bilancio



ART. 228 Tuel

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

il conto del bilancio



Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto

le operazioni di chiusura



Al termine dell'esercizio amministrativo è dunque necessario verificare le risultanze contabili della gestione, per determinare se si è prodotto avanzo o disavanzo di amministrazione e significare, nei comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti, il risultato economico di esercizio.

Quali sono le operazioni che è necessario siano fatte?

Quali operazioni deve verificare il revisore?

le operazioni di chiusura



E' necessario in primo luogo che siano registrati tutti gli impegni e gli accertamenti di competenza.

In particolare occorrerà verificare:

- 1) Il permanere degli equilibri nei servizi per conto di terzi (gli accertamenti totali dovranno essere uguali agli impegni totali)
- 2) Il permanere dell'equilibrio di Parte Corrente: il totale degli impegni di spese correnti sommato agli impegni per le quote di capitale delle rate di ammortamento di mutui e prestiti dovrebbe essere complessivamente inferiore agli accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate (fatte salve le eccezioni di legge – oneri di urbanizzazione destinati alle spese correnti, plusvalore da alienazioni destinata a spese non ripetitive (art. 3, c. 28 L. 350/2003) e per rimborso quota capitale mutui (art. 1, c. 66 L. 311/2004) ancora solo per il 2012.
- 3) La concordanza fra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell'ente

le operazioni di chiusura



E' necessario inoltre verificare il riaccertamento dei residui, che, come dice la normativa di riferimento, è un'operazione finalizzata alla verifica del permanere delle ragioni di mantenimento nell'ambito delle scritture contabili dei crediti e dei debiti dell'ente sorti negli esercizi precedenti.

In particolare, ai fini della verifica in argomento, per ogni residuo attivo e passivo occorrerà reperire tutte le informazioni previste dalla normativa e precisamente:

- Il creditore o il debitore
- La normativa o l'atto in base al quale il credito/debito è sorto
- la tipologia di credito/debito e la sua descrizione
- L'annualità di riferimento
- L'importo

il riaccertamento dei residui



Il riaccertamento dei residui è fatto con determinazione del funzionario responsabile dei servizi finanziari. Al provvedimento deve essere allegato un elenco analitico dei residui attivi e passivi, derivanti dall'anno che si è appena chiuso e dagli anni precedenti. L'operazione di riaccertamento non è tuttavia frutto dell'attività del solo responsabile dei servizi finanziari ma è attività in cui sono coinvolti tutti i responsabili dei servizi ciascuno per la parte di propria competenza.

Da qualche tempo la Corte dei Conti è attenta alla gestione dei residui, in particolare dei residui attivi e di quelli con più "anzianità", e ciò ad evidenza allo scopo di verificare se l'eventuale inesigibilità di alcuni di essi possa compromettere gli equilibri di bilancio.

il riaccertamento dei residui



Sulla determinazione del riaccertamento dei residui fatta dal funzionario responsabile dei servizi finanziari i revisori non devono esprimere parere. Tuttavia, trattandosi di un documento allegato al rendiconto, laddove fosse particolarmente carente o contenesse residui che ad evidenza avrebbero dovuto essere eliminati, il revisore è tenuto a segnalarlo.

La determinazione, infatti, riprende gli importi e le voci che costituiscono il conto del bilancio, perciò, se qualche partita contabile non è corretta anche il risultato finale d'esercizio non è corretto.

L'aspetto che in particolare occorre verificare è l'individuazione del creditore e della motivazione del credito nei residui attivi.

il riaccertamento dei residui



Laddove vi fossero indicazioni troppo generiche è necessario acquisire la documentazione di supporto.

Naturalmente la verifica dei residui attivi è tanto più importante in presenza di un avanzo di amministrazione esiguo, laddove qualsiasi piccola variazione potrebbe determinare squilibrio di bilancio.

Inoltre in applicazione dei principi contabili di veridicità e trasparenza è necessario, se vi siano crediti con una alta percentuale di insolvenza, vincolare una quota di avanzo di amministrazione corrispondente all'importo complessivo di detti crediti.


E' evidente che questa operazione diventa difficile laddove l'avanzo, che pure deriva da crediti parzialmente inesigibili, è minimo e quindi il vincolo sull'avanzo determinerebbe di fatto un disavanzo di amministrazione.

Allegati al rendiconto

Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
- b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
- d) dal consuntivo 2012, nota informativa asseverata afferente i apporti di debito/credito con le società partecipate

Il rendiconto 2012: le novità



la verifica degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti

- Il fondo svalutazione crediti rappresenta un accantonamento che a fine anno, non tramutandosi in un impegno, genera economia di spesa e quindi confluisce nell'avanzo di amministrazione. Fino ad oggi non c'era un obbligo particolare di accantonamento, in genere gli enti iscrivevano somme piuttosto modeste.
- Per calcolarlo secondo le nuove previsioni normative, occorre considerare i residui attivi escludendo gli ultimi 5 anni (perciò 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007) quindi dal 2006 e precedenti. A questo punto è sufficiente calcolare la percentuale del 25% ed accantonarla in avanzo.

Il rendiconto 2012: le novità

La verifica degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti

Occorrerà perciò verificare:

- Se l'ente ha mantenuto residui attivi di titolo I e III riferibili agli anni 2006 e precedenti

Se li ha mantenuti, occorre verificare che sia stato evidenziato nell'avanzo di amministrazione quale voce vincolata una somma almeno pari al 25% di detti crediti



Il rendiconto 2012: le novità

La verifica dei rapporti di debito/credito con le società partecipate

Art 6 comma 4 D.L. 95/2012

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Il rendiconto 2012: le novità

La verifica dei rapporti di debito/credito con le società partecipate

- Deve essere predisposta una “nota informativa” che deve contenere i debiti/crediti dell’ente vs partecipate alla data del 31 dicembre 2012
- È allegato obbligatorio al bilancio
- riguarda i rapporti finanziari con le società partecipate (SOLO società, nessuna specificazione sulla % di partecipazione, nessuna indicazione su partecipazione diretta o indiretta)

Il rendiconto 2012: le novità

La verifica dei rapporti di debito/credito con le società partecipate – caratteristiche della nota informativa

- la nota informativa deve essere analitica
- deve evidenziare eventuali discordanze e deve fornirne la motivazione
- deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione

Il rendiconto 2012: le novità

La verifica dei rapporti di debito/credito con le società partecipate – caratteristiche della nota informativa

- se la nota informativa evidenzia delle discordanze, è necessario che l'ente provveda a porre in essere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie entro il termine dell'esercizio.

Il rendiconto 2012: le novità

La verifica dei rapporti di debito/credito con le società partecipate – caratteristiche della nota informativa

ESEMPIO:

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI _____ E LA SOCIETA' PARTECIPATA _____ ALLEGATO OBLIGATORIO AL RENDICONTO 2012 AI SENSI DELL'ART. 6 C. 4 D.L. 95/2012

(la nota in questione va predisposta dal Comune insieme ai documenti esplicativi allegati e sottoposta all'organo di revisione per l'asseverazione)

Il rendiconto 2012: le novità

Causale dei rapporti:

- contratto di servizio per la gestione del servizio di _____
- altro : _____

causale	Dati comune	Dati società	discordanze	motivazioni
ESEMPIO: Contratto di servizio igiene urbana	Residuo passivo n.--- importo ____	Fattura n. ---	SI/NO	



Il rendiconto 2012: le novità

La verifica dei rapporti di debito/credito con le società partecipate – caratteristiche della nota informativa

Allegati alla nota informativa:


- estratto del mastro residui attivi / passivi ove sono evidenziati gli impegni indicati ed i relativi residui
- estratto/comunicazione della società ove sono evidenziati i debiti/crediti verso l'ente in essere al 31.12.2012

Il rendiconto 2012: le novità

Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).

- 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'*articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005 n.266*, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
- 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

DAL RENDICONTO 2013 LA VERIFICA SUL FONDO DI RISERVA




Ricordiamoci della nuova previsione di utilizzo del fondo di riserva (la metà va utilizzata per la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione) ed anche il nuovo limite minimo, nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio)

Dovremo verificare:

- importo iniziale e importo residuo
- se è stato utilizzato
- come è stato utilizzato

DAL RENDICONTO 2013 : VERIFICA UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



Modifica art 187 da parte del DL 174/2012

dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.»;

il conto economico



CONTTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del Conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel Conto del patrimonio.

E' costruito secondo un prospetto scalare, dove si determina prima il risultato della gestione, poi il risultato della gestione operativa, e infine il risultato economico di esercizio.

il conto economico



CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel

a) I componenti reddituali positivi di gestione

PROVENTI

TRIBUTARI
DA TRASFERIMENTI
SERVIZI PUBBLICI
GESTIONE PATRIMONIALE
DIVERSI

b) I componenti reddituali negativi di gestione

COSTI

PERSONALE
ACQUISTI
VARIAZIONI DI RIMANENZE
PRESTAZIONI DI SERVIZI

il conto economico



CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel

b) I componenti reddituali negativi di gestione

COSTI

BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
IMPOSTE E TASSE
QUOTE DI AMMORTAMENTO

- c) Proventi ed oneri da aziende partecipate
- d) Proventi ed oneri finanziari
- e) Proventi ed oneri straordinari

il conto economico



CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel

Il Conto economico è redatto secondo uno schema a forma scalare in base al modello n. 17 del D.P.R. 194 del 1996. E' obbligatorio solo per gli enti superiori ai 3.000 abitanti.

In tale schema le voci sono classificate secondo la loro natura e con la qualificazione dei risultati parziali e del risultato economico finale

La forma scalare è sicuramente più espressiva e più "leggibile" di quella a sezioni divise e consente di ottenere la rilevazione dei risultati parziali sicuramente più utili ai fini di un'analisi della situazione economica dell'ente oltre che, la comparabilità dei conti economici di diverse amministrazioni o dello stesso ente nel tempo.

il prospetto di conciliazione



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE : art. 229 Tuel comma 9

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

Il prospetto di conciliazione – entrate e spese – è dunque uno strumento che serve per trasformare i valori finanziari in valori economico-patrimoniali

la conciliazione dei dati

COSTI

spese correnti
rettifiche di competenza econ.
ratei passivi e risconti attivi
ammortamenti d'esercizio
minusvalenze patrimoniali
insussistenze dell'attivo

TOTALE COSTI

UTILE

TOTALE A QUADRATURA

RICAVI

entrate correnti
rettifiche di competenza econ.
ratei attivi e risconti passivi
insussistenze del passivo
sopravvenienze attive
proventi concessioni edilizie
plusvalenze patrimoniali

TOTALE RICAVI

il conto del patrimonio



CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel

Il Conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Lo schema per gli enti locali presenta forti analogie con lo schema civilistico di stato patrimoniale, tra cui:

- la struttura a sezioni contrapposte;
- l'articolazione di attività e passività in macroclassi (lettere alfabetiche maiuscole), classi (numeri romani), voci (numeri arabi) e sottovoci (lettere alfabetiche maiuscole)

il conto del patrimonio



CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel

Il criterio generale di classificazione delle attività è per «destinazione» o «funzione economica», mentre per le passività è quello per “natura”.

Il criterio generale di esposizione dei valori è quello dei valori netti, in base al quale i fondi rettificativi dell'attivo (tipicamente fondi ammortamento e fondi svalutazione) vanno portati a deduzione delle poste attive cui fanno riferimento.

Ai fini della costruzione del conto del patrimonio assumono valore essenziale gli inventari dei beni mobili ed immobili.

l'approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale di un ente locale è approvato con atto consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. A differenza del bilancio, in precedenza, in caso di mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di approvazione del rendiconto, non vi era alcuna previsione di una azione "sostitutiva" né di scioglimento del consiglio. Il recentissimo decreto n. 174 del 10 ottobre 2012 prevede che dopo il comma 2 dell'articolo 227 del Tuel sia inserito un comma 2-bis che recita: "In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141."

Rendiconto – il parere

DOVREBBE VERIFICARE:

- la presenza e l'attendibilità del provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti sia dalla gestione residui che dalla competenza
- la presenza della relazione illustrativa della Giunta comunale
- la presenza degli allegati SIOPE
- la presenza della nota illustrativa dei rapporti debito/credito con le partecipate

DOVREBBE ANALIZZARE:

- la gestione di cassa e il suo risultato
- la gestione della competenza, ed in particolare gli scostamenti rispetto alle previsioni e rispetto al trend dei precedenti esercizi
- la gestione dei residui
- il risultato d'esercizio e l'indicazione sulla presenza di debiti fuori bilancio
- la gestione dei servizi, in particolare di quelli a domanda individuale
- le spese di personale
- il conto economico e il conto del patrimonio, ed i prospetti di conciliazione
- la situazione in ordine al patto di stabilità

Rendiconto – il parere

DOVREBBE ATTESTARE:

- *la completezza e regolarità della documentazione*

DOVREBBE ESPRIMERE:

- *un giudizio finale complessivo sul conto del bilancio, ed in particolare sul risultato d'amministrazione e sul risultato di cassa ed evidenziare eventuali criticità, suggerendo modalità di intervento finalizzate a migliorare gli aspetti negativi evidenziati*
- *una valutazione sugli aspetti della contabilità economica*

TEMPISTICA

- *Il parere va reso entro il termine previsto nel regolamento di contabilità e comunque non inferiore ai 20 gg.*

Il questionario della corte dei conti sul rendiconto



COSA CONTIENE:

domande - da rispondere
dati – da inserire

LE DOMANDE

sugli equilibri di bilancio
sulla concordanza con le scritture del tesoriere
sulle operazioni di riaccertamento dei residui
sul rispetto del patto di stabilità
sulle società partecipate
su diversi adempimenti previsti dalle norme di legge (art. 6 D.L.
78/2010, indebitamento, derivati, debiti fuori bilancio, spese
personale, pagamenti, inventari, spese di rappresentanza)

Il questionario della corte dei conti sul rendiconto



I DATI:

- gestione finanziaria
- entrate – spese non ripetitive
- risultato di amministrazione – scomposizione
- risultato di cassa – anticipazioni di tesoreria
- entrate derivanti dai proventi codice strada, da accertamenti tributari, da oneri di urbanizzazione, utilizzo plusvalenze, capacità di indebitamento
- gestione dei residui
- servizi per conto di terzi
- organismi partecipati
- le spese di personale – la contrattazione integrativa
- le limitazioni del DL 78/2010
- le società partecipate
- il patto di stabilità
- conto economico
- conto del patrimonio

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti in parola.

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

OGGETTO: DEBITI SCADUTI ENTRO LA FINE DEL 2012 PAGATI NEL 2013

MODALITA': COMUNICAZIONE FABBISOGNO ENTRO 30 APRILE, RIPARTO DEL 90% DEL PLAFOND (5000 MLN DI EURO) ENTRO 15 MAGGIO, RIPARTO DEL RESTANTE 10% ENTRO IL 15 LUGLIO

RUOLO DEI REVISORI: DOVRANNO CONTROLLARE LA CORRETTEZZA DELLE COMUNICAZIONI E DELL'AGIRE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.


ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'[articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013.

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

CARENZA DI LIQUIDITA': Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli artt. 42-203-204 D. Lgs 267/00 chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità da stabilire entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili nell'apposito fondo ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.


DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 ART. 10



TARES: Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del DL 201/2012:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 art. 10



TARES:

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo
- non c'è più la compensazione con il fondo di solidarietà
- i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 ART. 10

IMU: L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Da coordinare con art 1 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari: responsabilità disciplinare
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 22 *“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato - Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a. : Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante*

Art. 23 *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*

Art. 46 *Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni*

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

Art. 47 *Sanzioni per casi specifici*

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico - a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

Sanzioni a carico degli amministratori di società

Art. 53 *Abrogazione espressa di norme primarie*

Con il **Decreto legislativo Trasparenza (Dlgs. N.33/2013)**, la “**Bussola della Trasparenza**” diventa uno strumento di supporto indispensabile per monitorare **in tempo reale la conformità** ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico.

<http://www.magellanopa.it>



La Bussola della Trasparenza dei Siti Web



Grazie per l'attenzione